



COMUNE di ROVERETO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 10.07.2001, n. 41

Modificato con provvedimento della Giunta provinciale sub. n. 15252/01-RS37 di data 21.09.2001.

Integrato con deliberazione consiliare 20.04.2011, n. 19

INDICE

Capo I - Norme generali

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizione di servizio di taxi
- Art. 3 Definizione di servizio di noleggio con conducente
- Art. 4 *Numero delle licenze e delle autorizzazioni*
- Art. 5 Commissione consultiva e di concorso

Capo II - Norme per l'esercizio del servizio

- Art. 6 Titolo per l'esercizio del servizio
- Art. 7 Condizioni di esercizio
- Art. 8 Figure giuridiche di gestione

Capo III - Titolo d'esercizio

- Art. 9 *Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni*
- Art. 10 Presentazione delle domande
- Art. 11 Contenuti del bando di concorso
- Art. 12 Validità della graduatoria
- Art. 13 Validità della licenza e dell'autorizzazione
- Art. 14 Provvedimenti precedenti al rilascio della licenza e dell'autorizzazione
- Art. 15 Provvedimenti successivi al rilascio della licenza e dell'autorizzazione

Capo IV - Modalità per il trasferimento dell'azienda.

- Art. 16 Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione d'esercizio

Capo V - Esercizio del servizio

- Art. 17 Inizio e sospensione attività
- Art. 18 Sostituzione e collaborazione familiare alla guida

Capo VI - Norme per il servizio del trasporto pubblico non di linea

- Art. 19 Responsabilità nell'esercizio del servizio
- Art. 20 Reclami e soddisfazione del cliente
- Art. 21 Caratteristiche dei veicoli

- Art. 22 Tassametro
- Art. 23 Radio telefono
- Art. 24 Trasporto disabili
- Art. 25 Pubblicità sulle autovetture
- Art. 26 Visite e verifiche
- Art. 27 Sostituzione dei veicoli
- Art. 28 Servizio autoveicoli di scorta
- Art. 29 Posteggio dei taxi
- Art. 30 Turni e orari di servizio
- Art. 31 Tariffe
- Art. 32 *Diversificazione ed integrazione delle reti di trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane*
- Art. 33 Impiego di tecnologie innovative
- Art. 34 Interruzione del servizio
- Art. 35 *Servizi sussidiari od integrazione del trasporto di linea*

Capo VII - Norme di servizio per i conducenti e di comportamento per gli utenti

- Art. 36 Obblighi per i conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea
- Art. 37 Diritti per i conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea
- Art. 38 Comportamento degli utenti

Capo VIII - Vigilanza e sanzioni

- Art. 39 Vigilanza
- Art. 40 Sanzioni
- Art. 41 Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 42 Sanzioni amministrative
- Art. 43 Sospensione della licenza e dell'autorizzazione
- Art. 44 Sospensione cautelare dal servizio
- Art. 45 Revoca della licenza e dell'autorizzazione
- Art. 46 Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

Capo IX - Norme transitorie e finali

- Art. 47 Disciplina transitoria in attesa dell'attivazione del Ruolo previsto dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21
- Art. 48 Norme transitorie
- Art. 49 Entrata in vigore del Regolamento e rinvio ad altre norme

Capo I - Norme Generali

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei servizi pubblici non di linea ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, della legge 15 gennaio 1992 n. 21, del decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448; del D. Lgs. n. 422 /97 e successive modificazioni:

- a) servizio di piazza (taxi) di cui all'art. 86 D. Lgs. 285/92;
- b) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persona con conducente di cui all'art. 85 D. Lgs. 285/92;

Art. 2

Definizione servizio di taxi

1. Il servizio pubblico di autoveicoli da piazza, di seguito chiamato servizio taxi, è rivolto ad una utenza indifferenziata per soddisfare esigenze di trasporto individuale (taxi individuale) o di piccoli gruppi di persone (taxi collettivo).

2. I veicoli stazionano in luogo pubblico o aperto al pubblico, negli appositi stazionamenti individuati con provvedimento del Sindaco.

3. Il servizio nel territorio comunale è a disposizione di chiunque lo richieda, anche tramite chiamata con radio telefono.

4. L'inizio del servizio deve avvenire all'interno dell'area comunale.

5. La prestazione del servizio nel territorio comunale è obbligatoria, oltre è facoltativa.

6. E' possibile attivare un servizio di radio taxi a condizione che l'accesso al servizio venga garantito a tutti i tassisti che ne facciano richiesta.

Art. 3

Definizione servizio di noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente è rivolto ad una utenza specifica che richiede una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse o sedi del vettore.

2. I veicoli stazionano di norma all'interno delle rimesse. E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico o aperto al pubblico.

3. Il servizio è effettuato senza limiti territoriali.

4. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 4

Numero delle licenze e delle autorizzazioni

(modificato dalla G.P.)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1992 n. 21, il numero e il tipo delle licenze e delle autorizzazioni concedibili è stabilito dal *Consiglio Comunale*, sentito il parere della commissione e in conformità agli eventuali atti di pianificazione dell'amministrazione provinciale e tenuto conto dell'entità della popolazione del comune e del numero e dell'importanza delle attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali, scolastiche e sociali che si svolgono nel comune stesso. In sede di prima applicazione del Regolamento si applica quanto previsto dal comma 3 dell'art. 9.

Art. 5

Commissione consultiva e di concorso

1. E' istituita una Commissione consultiva con il compito di esprimere pareri obbligatori in ordine a:

- emanazione di regolamenti relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea;
- determinazione dei contingenti;
- individuazione delle località di stazionamento;
- determinazione delle tariffe e relativo confronto annuale per eventuale revisione delle tariffe per il servizio di taxi;
- definizione di turni e orari del servizio taxi;
- sospensioni, revoche e decadenze di licenze e autorizzazioni;
- per l'approvazione delle graduatorie di concorso per la copertura dei posti vacanti.

2. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, il Comune procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. In attesa dell'istituzione del ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, la Commissione consultiva, appositamente integrata da un esperto in lingue e con l'esclusione del rappresentante dei tassisti e dei noleggiatori di cui alle lettere f) - g) ed h) del successivo comma, agisce in sede di concorso.

4. La Commissione è costituita:

- a) dal dirigente del Servizio Promozione e Sviluppo Attività Economiche e Lavoro, o suo delegato, che la presiede;
- b) dal Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato;
- c) dal dirigente del Servizio Trasporti, o suo delegato;
- d) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato, o suo delegato;
- e) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti, scelto da una terna proposta dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- f) da un tassista scelto da una terna proposta dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- g) da un noleggiatore scelto da una terna proposta dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- h) da un rappresentante indicato unitariamente dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale;

5. La Commissione è nominata dalla Giunta comunale e dura in carica per il periodo del mandato amministrativo consiliare. In caso di decadenza, o di scioglimento, del Consiglio comunale i componenti la Commissione rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.

6. I commissari sono sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissioni o di morte, o per decadenza d'ufficio nel caso non partecipino alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.

7. Nel caso i componenti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 3, non vengano proposti nei tempi assegnati, la Giunta comunale provvederà comunque alla nomina della Commissione, che risulterà regolarmente costituita, fermo restando la possibilità della successiva integrazione.

8. La commissione si riunisce su convocazione del Presidente ogniqualevolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno tre membri. La convocazione deve essere comunicata per iscritto ai membri almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza, da motivarsi, è sufficiente una comunicazione informale ventiquattro ore prima della data stabilita. Le sedute sono pubbliche ad eccezione di quando la Commissione agisce in sede di Concorso. Le votazioni sono palesi, a meno che un terzo dei membri presenti richieda la votazione segreta. Qualora una deliberazione concerna interessi personali di uno o più membri, o di loro parenti o affini entro il quarto grado, gli stessi devono astenersi dal prendere parte sia alla discussione che alla votazione.

9. Le sedute di Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

10. La Commissione esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

11. La funzione di segretario della Commissione è svolta da un dipendente del Servizio Promozione e Sviluppo Attività Economiche e Lavoro

Capo II - Norme per l'esercizio del servizio

Art. 6

Titolo per l'esercizio del servizio

1. Il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente possono essere esercitati solo da soggetti muniti rispettivamente di apposita licenza e/o autorizzazione rilasciate dal Comune.

2. Ogni licenza e/o autorizzazione consente l'immatricolazione e l'uso di un solo veicolo.

Art. 7

Condizioni di esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:

- a) il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
- b) il cumulo dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.

2. E' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate anche da Comuni diversi, a condizione che il soggetto titolare sia in grado di gestire correttamente queste autorizzazioni secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente riguardo requisiti e rapporti contrattuali riferiti ai conducenti dei veicoli.

3. Il titolare di licenza taxi non può esercitare altra attività lavorativa, in via prevalente, che pregiudichi la qualità del servizio.

Art. 8

Figure giuridiche di gestione

1. I titolari di licenza per l'esercizio di taxi o di autorizzazione per il noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

2. Nei casi di cui al comma 1, punti b) e c), è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione alla Cooperativa o al Consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista o il noleggiatore, previa domanda, è reintegrato nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

3. Per le ditte individuali il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente devono essere esercitati direttamente dal titolare della licenza o dell'autorizzazione, da un collaboratore

familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. I titolari di licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono essere sostituiti temporaneamente alla guida, come previsto dall'articolo 18.

4. Per le persone giuridiche il servizio di noleggio con conducente può essere esercitato direttamente dal legale rappresentante, da uno o più soci oppure da autisti dipendenti in possesso della patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione Professionale e iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la Camera di Commercio I.A.A., qualora istituito.

5. Per le società già titolari di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, la modifica del legale rappresentante non comporta l'obbligo della prova di idoneità, mentre sono richiesti i requisiti di cui al successivo articolo 9.

Capo III - Titolo d'esercizio

Art. 9

Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni *(modificato dalla G.P.)*

1. Le licenze e le autorizzazioni vengono assegnate, in base ad apposito bando di concorso per titoli ed esami, a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.

2. Le licenze e le autorizzazioni sono personali e non cedibili a nessun titolo, gratuito od oneroso, fatto salvo quanto previsto in materia di conferimento e trasferibilità dagli articoli del presente Regolamento. Licenze e autorizzazioni si riferiscono ai singoli veicoli.

3. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, rimane quello stabilito da ultimo con delibera di Consiglio Comunale n. 310 dd. 10 ottobre 1988 aumentato di n. 1 licenza taxi e di n. 3 autorizzazioni per il noleggio con conducente (autovetture) da adibire per il trasporto disabili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 48 (norme transitorie).

4. I candidati al concorso per l'assegnazione di licenze e autorizzazioni devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno Stato della Comunità europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- licenza di scuola media superiore nel caso di rilascio di nuova licenza o nuova autorizzazione;
- idoneità morale;
- possesso della patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione Professionale.

5. I candidati al concorso per l'assegnazione di autorizzazione al noleggio con conducente devono dichiarare:

- la disponibilità nel Comune autorizzante di una sede principale o secondaria presso la quale possa rivolgersi l'utente per la richiesta del servizio ed in tale sede dovrà essere stipulato il contratto di trasporto. Sono esclusi recapiti o sedi non presidiate;
- disponibilità nel Comune *o nei Comuni limitrofi* di un'area o locale per la rimessa dell'autoveicolo;
- numero del personale che si intende adibire al servizio.

6. Non soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi abbia riportato condanna irrevocabile alla reclusione per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel massimo a 5 anni, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore ai 3 anni. Il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

7. La licenza e l'autorizzazione non possono essere rilasciate a chi:

- sia incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio, sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, anche nell'ambito di altri Comuni;

8. Fino all'entrata in vigore della legge provinciale per la disciplina dei servizi di trasporto pubblico non di linea, le licenze e le autorizzazioni già rilasciate anche in difetto dei requisiti di cui al punto 5 rimangono valide.

Art. 10

Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione al concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni deve essere indirizzata al Sindaco, in carta semplice, con indicate le generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente. La domanda di partecipazione al concorso dovrà inoltre attestare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 e dovrà contenere l'elencazione di eventuali titoli preferenziali.

2. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative dell'eventuale rilascio.

3. La Commissione di cui all'articolo 5, comma 2:

- a) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide circa l'ammissione o l'esclusione dei candidati;
- b) procede alla valutazione dei titoli ;
- c) comunica agli interessati la data fissata per la prova d'esame, con un anticipo di almeno 15 giorni;
- d) espleta la prova o le prove d'esame;
- e) redige la graduatoria e la trasmette alla Giunta comunale per l'approvazione.

4. Costituiscono titoli preferenziali:

- a) aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi;
- b) essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi;
- c) conoscenza non scolastica di una lingua straniera compresa fra inglese, tedesco o francese;

5. L'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni avviene secondo l'ordine di graduatoria dei candidati risultati idonei.

Art. 11

Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso è approvato dalla Giunta comunale, entro 120 giorni dal momento in cui licenze o autorizzazioni si sono rese disponibili presso il Comune.

2. Il bando di concorso dovrà specificare:

- a) il numero delle licenze e delle autorizzazioni messe a concorso;
- b) le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
- c) l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione;
- d) le materie e le prove d'esame, nonché le relative modalità di svolgimento.

Art. 12

Validità della graduatoria

1. La graduatoria ha validità di 2 anni dall'approvazione.
2. Le licenze e le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei 2 anni di validità della graduatoria devono essere coperte utilizzando la graduatoria fino al suo esaurimento.

Art. 13

Validità della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione d'esercizio hanno validità illimitata a condizione che ogni anno, entro il 31 dicembre, sia presentata dichiarazione, in carta libera, attestante la prosecuzione dell'attività e la permanenza in capo al titolare di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione. L'Amministrazione Comunale verifica, a campione, o qualora ne ravvisi l'opportunità, la permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione.

Art. 14

Provvedimenti precedenti al rilascio della licenza e dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione Comunale, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta comunale della graduatoria predisposta dalla Commissione di cui all'articolo 5, provvede all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione.

2. Il rilascio della licenza o dell'autorizzazione è subordinato all'immatricolazione ed al collaudo del mezzo da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e all'esibizione dei seguenti documenti:

- a) carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico di taxi o di noleggio con conducente;
- b) foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo o dell'eventuale contratto di leasing;
- c) assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge ovvero per i massimali stabiliti dal Comune.

3. L'interessato deve inoltre provvedere alla taratura del tassametro del veicolo destinato a taxi in conformità al tariffario in vigore ed avvertire il competente Servizio Comunale per la piombatura del tassametro stesso con sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 15

Provvedimenti successivi al rilascio della licenza e dell'autorizzazione

1. Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il titolare della licenza o dell'autorizzazione dovrà richiedere l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di Trento o, nel caso di impresa non artigiana, al Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. di Trento.

Capo IV - Modalità per il trasferimento dell'azienda

Art. 16

Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione d'esercizio

1. La licenza o l'autorizzazione d'esercizio è trasferibile. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il trasferimento è concesso, su richiesta del titolare, a persona

da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare di licenza o di autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida.

3. Il subentrante deve risultare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, fatto salvo che per il requisito del titolo di studio per il quale è considerato sufficiente aver completato la scuola dell'obbligo, e superare la prova di idoneità al servizio; le modalità di accertamento della capacità professionale sono stabilite dalla Commissione di cui all'articolo 5.

4. In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita, senza il superamento della prova di idoneità al servizio, a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9. L'esercizio del servizio taxi o noleggio con conducente da parte dell'erede appartenente al nucleo familiare del titolare è consentito per la durata di un anno, prorogabile di 6 mesi per gravi e comprovati motivi. Decorso tale periodo la continuazione dell'esercizio è consentita previo superamento da parte dell'erede della prova di idoneità al servizio.

5. In alternativa a quanto previsto al precedente comma, in caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita, entro il termine massimo di 2 anni, ad un soggetto terzo, designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare. Il subentrante deve risultare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 e superare la prova di idoneità al servizio. Le modalità di accertamento della capacità professionale sono stabilite dalla Commissione di cui all'articolo 5. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza o l'autorizzazione decade.

6. Al titolare che abbia trasferito la licenza taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e, non può essere trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Capo V - Esercizio del servizio

Art. 17

Inizio e sospensione attività

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per cessione d'azienda o in subingresso per successione a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 3 mesi dal rilascio della stessa, il termine può essere prorogato dall'Amministrazione Comunale fino a un massimo di ulteriori 6 mesi, sentita la Commissione, per gravi motivi e/o per cause non imputabili al titolare della licenza o dell'autorizzazione.

2. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione è comunque tenuto a comunicare per iscritto la data di inizio dell'attività.

3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale qualora intenda sospendere l'attività per un periodo superiore ai 30 giorni.

Art. 18

Sostituzione e collaborazione familiare alla guida

1. I titolari di licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, in possesso dei requisiti

previsti all'articolo 9, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile (impresa familiare) e che abbiano superato la prova di idoneità al servizio.

2. I titolari di licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono essere sostituiti, temporaneamente, da persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 e che abbiano superato la prova di idoneità al servizio:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi o servizio sostitutivo;
- c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

3. I minori eredi del titolare di licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del 21° anno di età.

4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato o con un contratto di gestione per sostituzioni non superiori a 6 mesi ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 comma 3 della legge 21/92.

5. Il titolare della licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente deve segnalare, entro tre giorni, la sostituzione alla guida all'Ufficio comunale competente. La segnalazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso da parte del sostituto dei requisiti di cui all'articolo 9 e l'osservanza della disciplina dei rapporti di collaborazione.

Capo VI - Norme per il servizio del trasporto pubblico non di linea

Art. 19

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza o dall'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o al suo sostituto.

Art. 20

Reclami e soddisfazione del cliente

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio vanno indirizzati al Servizio Promozione e Sviluppo Attività Economiche e Lavoro o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti, informano il Servizio sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione. Di questi reclami sarà informata anche la Commissione di cui all'art. 5.

2. All'interno di ogni vettura e presso la sede o la rimessa del titolare dell'autorizzazione sono disponibili appositi moduli predisposti dall'Ufficio comunale competente ed inoltre all'interno di ogni vettura (per i taxi) e presso la sede o la rimessa del titolare dell'autorizzazione (per il noleggio con conducente) è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo e il numero di telefono del servizio comunale cui indirizzare i reclami.

3. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", al fine del monitoraggio della qualità del servizio taxi e noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo e percepito, il Comune attiverà periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela per quantificare gli elementi

indicatori della qualità.

4. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti il Comune provvederà alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio erogato (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzandone i risultati.

Art. 21

Caratteristiche dei veicoli

1. Gli autoveicoli adibiti a taxi e a noleggio con conducente devono rispondere alle caratteristiche di seguito elencate. Ulteriori prescrizioni relativamente al tipo e alle caratteristiche dei veicoli potranno essere richieste, per particolari esigenze, motivate, nella licenza o autorizzazione:

- a) i veicoli devono essere collaudati ed immatricolati ad uso pubblico per il servizio di taxi o di noleggio con conducente;
- b) gli autoveicoli di nuova immatricolazione, devono essere munite di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti;
- c) per il servizio di taxi le autovetture devono essere di colore bianco o di altro colore stabilito dalle normative in materia. Con ordinanza sindacale sono stabilite le prescrizioni e le caratteristiche per gli stemmi, le scritte ed altri simboli da applicarsi sulla parte esterna dei veicoli adibiti al servizio di taxi. Fino ad eventuale modifica rimangono in vigore le disposizioni stabilite con ordinanza n. 7902 dd. 02 giugno 2000.
- d) per il servizio di taxi, la piastrina riprodotte la scritta "Servizio Pubblico" deve essere collocata nella parte posteriore dell'autovettura, in prossimità della targa di immatricolazione;
- e) il segnale luminoso di "Taxi" deve essere applicato in modo inamovibile sul tetto dell'autovettura. Il segnale luminoso Taxi, collegato direttamente al tassametro, deve sempre indicare la disponibilità dell'autovettura: segnale acceso indica Taxi libero, segnale spento indica Taxi occupato;
- f) i veicoli adibiti a noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio";
- g) i veicoli adibiti a noleggio con conducente devono portare una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione.

Art. 22

Tassametro

1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere munite di tassametro omologato ed approvato dall'Amministrazione Comunale per la lettura del corrispettivo della corsa.

2. Il tassametro deve essere installato, in posizione ben visibile al passeggero e deve essere regolato secondo le tariffe stabilite dal Comune, nonché regolarmente piombato a cura dell'Amministrazione comunale.

3. Il titolare della licenza ha l'obbligo di curare che il tassametro sia sempre rispondente alle prescrizioni del presente regolamento, non sia coperto e funzioni regolarmente. Qualora si renda necessaria la sua rimozione, in ore o giorni in cui gli Uffici comunali sono chiusi, la spiombatura sarà fatta dall'interessato sotto la propria responsabilità, con obbligo di darne immediata comunicazione agli uffici competenti entro due giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. L'Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento, può sottoporre a verifica il tassametro. La manomissione o abusiva regolazione del tassametro comporta la sospensione della licenza.

4. Nel caso di variazione delle tariffe, il titolare della licenza deve provvedere all'adeguamento del tassametro con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

5. Il tassametro deve essere azionato nel momento in cui il taxi inizia il servizio e interrotto a servizio concluso.

Art. 23

Radio telefono

1. Il servizio di taxi può svolgersi avvalendosi, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2, comma 6 del presente regolamento, anche mediante un servizio centralizzato di radio telefono cui collegare i veicoli adibiti al servizio.

2. Il servizio, attivato tramite radio telefono centralizzato, assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno del veicolo che comporti il minor costo per l'utente secondo le modalità operative del servizio stesso. Il servizio deve fornire all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato, il tempo presunto necessario per il prelevamento ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.

Art. 24

Trasporto disabili

1. Il conducente del servizio di trasporto pubblico non di linea ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante le fasi del trasporto, compresa la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap ed agli eventuali supporti ed alle carrozzine pieghevoli, occorrenti alla loro mobilità.

Art. 25

Scritte identificative e pubblicitarie sui veicoli

La collocazione di messaggi pubblicitari è regolamentata secondo quanto previsto dal D. Lgs. 16 dicembre 1992 n. 495 all'art. 57, e cioè :

- a) con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia delle dimensioni 75 x 35 cm. e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;
- b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 x 12 cm;
- c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.

Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. E' comunque vietata l'applicazione di messaggi pubblicitari in prossimità delle scritte, fregi e stemmi identificativi del servizio taxi di cui al comma seguente.

Con ordinanza sindacale sono stabilite le modalità di adozione di stemmi, fregi e scritte identificative per il servizio taxi, fino ad eventuale modifica rimangono in vigore le disposizioni stabilite con ordinanza n. 7902 dd. 02 giugno 2000.

Art. 26

Visite e verifiche

1. I veicoli possono essere sottoposti, prima dell'ammissione in servizio e durante l'espletamento del servizio, a visita di controllo a cura dell'Amministrazione Comunale per

stabilirne l' idoneità al servizio sotto il profilo del decoro e della funzionalità, nonché della rispondenza alle prescrizioni di cui all' articolo 21. Gli accertamenti di carattere tecnico sono riservati all' Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

2. Qualora il veicolo non sia nel dovuto stato di decoro, di conservazione e di funzionalità, l' Amministrazione comunale provvede a sospendere la licenza o l' autorizzazione assegnando all' interessato un congruo periodo di tempo per provvedere al ripristino o alla sostituzione dell' automezzo. Trascorso inutilmente il termine, la licenza o l' autorizzazione viene revocata.

Art. 27

Sostituzione dei veicoli

1. La sostituzione dell' autoveicolo deve essere autorizzata dall' Ufficio comunale competente che ha rilasciato la licenza o l' autorizzazione, che provvede alla relativa annotazione sull' atto amministrativo.

2. Qualora necessario per l' immatricolazione, l' Amministrazione Comunale a richiesta, provvede a rilasciare apposito nulla osta.

Art. 28

Servizio autoveicoli di scorta¹

1. Su istanza delle cooperative di produzione e lavoro o delle cooperative di servizio o dei consorzi tra imprese artigiane costituiti dai tassisti o dai noleggiatori, l' Amministrazione comunale può concedere una o più licenze o autorizzazioni denominate "BIS" per l' immatricolazione di veicoli in servizio di scorta. Il veicolo di scorta è a disposizione di tutti gli associati e consorziati, impossibilitati ad utilizzare la propria autovettura.

2. Il titolare della "licenza o autorizzazione BIS" assegna l' autovettura nel rispetto dell' ordine cronologico delle richieste che vengono annotate in apposito registro. L' annotazione consiste nell' indicazione dei dati anagrafici del richiedente, del motivo della richiesta e la durata di utilizzo dell' autovettura.

3. Il titolare della licenza o autorizzazione, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, provvede ad informare tempestivamente l' Ufficio comunale competente trasmettendo le annotazioni di cui al precedente comma.

4. Nel caso di uso del veicolo di scorta è vietato l' utilizzo dei veicoli sostituiti.

5. Le "licenze o autorizzazioni BIS" per veicoli di scorta non fanno parte dell' organico comunale di cui all' articolo 4 del presente regolamento e non possono essere trasferite, alienate, o trasformate in licenze o autorizzazioni personali. In caso di scioglimento o cessazione attività della cooperativa o del consorzio le licenze o autorizzazioni BIS dovranno essere restituite all' Amministrazione comunale.

6. Gli autoveicoli di scorta devono essere dotate dei contrassegni previsti all' articolo 21 con una lettera alfabetica preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero della licenza o autorizzazione.

7. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, ai veicoli di scorta si applicano le norme del presente regolamento.

1. integrato con deliberazione n. 19 di data 20.04.2011

Art. 29

Posteggi e stazionamenti dei taxi

1. Le autovetture adibite a taxi sostano in appositi posteggi e/o stazionamenti stabiliti con ordinanza sindacale e segnalati da cartelli indicatori.

2. I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine.

3. E' consentito all'utente di accedere al servizio di taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, purché non in prossimità e/o in vista del posteggio e quando vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

4. Il Comune ha facoltà di istituire nuovi posteggi, di sopprimere quelli esistenti o di interdirlne temporaneamente l'uso quando lo ritenga necessario sentita la Commissione di cui all'art. 5.

5. E' consentita la sosta per servizio, in occasione di pubbliche manifestazioni, in prossimità di teatri, stadi e/o luoghi di spettacolo, secondo le indicazioni fornite dalla Polizia Municipale, sempreché la sosta non rechi intralcio al traffico e alla viabilità.

Art. 30

Turni e orari di servizio

1. Il servizio pubblico di taxi deve essere garantito, secondo turni e orari stabiliti con ordinanza del Sindaco e possono essere proposti dall'Associazione di categoria.

2. I turni devono essere garantiti a tutti i titolari di licenza taxi.

3. I tassisti sono tenuti ad osservare i turni e gli orari di servizio loro assegnati. E' ammesso lo scambio di turno, purché il servizio sia regolarmente garantito e sia stato avvertito l'Ufficio comunale competente almeno 10 giorni prima dello scambio.

Art. 31

Tariffe

1. La Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, stabilisce le tariffe per la prestazione del servizio taxi, nonché le condizioni di trasporto.

2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

3. Per alcune destinazioni può essere previsto un importo di tariffa fisso.

4. La tabella riproducente le tariffe è fornita dal Comune, con modello plurilingue e deve essere esposta all'interno dell'autovettura in modo visibile ai passeggeri.

5. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utente e il vettore.

6. Il trasporto delle carrozzine per i disabili, dei cani accompagnatori dei non vedenti e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.

7. Agli operatori del servizio taxi sono consentite forme di pagamento del corrispettivo diverse dal denaro contante (tramite carte di credito, Bancomat etc.).

Art. 32

Diversificazione ed integrazione delle reti di trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane (soppresso dalla G.P.)

1. *Per talune tratte di percorso, anche di linea, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 giugno 2000 n. 215, potranno essere utilizzati delle autovetture o autoveicoli per trasporto*

promiscuo o autoveicoli per trasporto specifico di persone in particolari condizioni di cui all'art. 54 comma 1, lettere a),c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, ferma restando la loro classificazione nella categoria M1 di cui all'art. 47, comma 2 dello stesso decreto legislativo e d'intesa con il concessionario delle linee provinciali.

2. Il Comune può fissare in tariffario un importo di tariffa fisso per questi percorsi.

Art. 33

Impiego di tecnologie innovative

1. Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi di attesa del cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano.

Art. 34

Interruzione del servizio

1. Il passeggero ha diritto di interrompere la corsa in qualunque momento, pagando l'importo segnato dal tassametro o quello concordato con il noleggiatore.

2. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

3. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psicofisici tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità.

4. Il servizio può essere inoltre interrotto qualora l'utente trasportato non rispetti i divieti di cui all'articolo 37, dopo esplicito richiamo del conducente.

Art. 35

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

(soppresso dalla G.P.)

1. A seguito di specifico affidamento dell'ente locale competente attraverso procedure concorsuali e d'intesa con il concessionario delle linee provinciali, i veicoli di cui all'articolo 1 del D.M. 22 giugno 2000 n. 215 possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi o sostitutivi dei servizi di linea, sentito il concessionario del trasporto pubblico di linea.

2. L'impiego può essere affidato previa convenzione tra il concessionario del servizio di linea e i noleggiatori con conducente o le Cooperative o Consorzi di noleggiatori.

Capo VII - Norme di servizio per i conducenti e di comportamento per gli utenti

Art. 36

Obblighi e comportamenti per i conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea

1. I conducenti hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza nonché usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere corretti o comunque consoni al pubblico servizio espletato;
- b) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo comprese le strumentazioni di

- bordo obbligatorie, in particolare il tassametro;
- c) tenere nel veicolo la licenza o l'autorizzazione, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
 - d) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - e) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
 - f) non fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - g) non trasportare animali di proprietà;
 - h) al termine di ogni corsa visitare diligentemente l'interno del veicolo e provvedere alla restituzione al legittimo proprietario di eventuali oggetti smarriti e/o dimenticati. Qualora non fosse possibile la restituzione in via diretta gli oggetti dovranno essere depositati presso il competente Ufficio Comunale oggetti smarriti.;
 - i) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico, anche in rapporto ai tempi di percorrenza, nel recarsi al luogo indicato ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - j) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, compreso il caricamento dei bagagli;
 - k) rilasciare al cliente la ricevuta o lo scontrino attestante il prezzo pagato per il servizio se richiesto;
 - l) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo entri in avaria e non sia possibile terminare la corsa;
 - m) fermare il veicolo e interrompere il servizio su richiesta dei passeggeri e in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
 - n) non togliere ovvero non occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo durante il servizio;
 - o) consentire la conduzione del veicolo per servizio solo a persone autorizzate;
 - p) non fare salire sul mezzo, durante il servizio, persone estranee per attività non inerenti il servizio;
 - q) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere corretti o comunque modi consoni al pubblico servizio espletato;
 - r) azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccarlo quando il trasporto è concluso ed inoltre non chiedere il pagamento di importo superiore a quello visualizzato sul tassametro o concordato, salvi i supplementi previsti dalle tariffe approvate;
 - s) esporre in modo visibile e leggibile per l'utente all'interno del veicolo il tariffario, l'indirizzo e il numero di telefono del servizio comunale competente nonché tenere a bordo il modulo per i reclami;
 - t) esercitare il servizio personalmente, con personale dipendente, collaboratori familiari o sostituiti alla guida in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, fatto salvo che per il requisito del titolo di studio per il quale è considerato sufficiente aver completato la scuola dell'obbligo;
 - u) inviare la segnalazione prevista dall'articolo 18 nel caso di sostituzione alla guida;
 - v) compiere in ogni caso anche se precedentemente impegnati i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza etc.);
 - w) garantire il servizio e prestare la necessaria assistenza per l'accesso al veicolo alle persone portatrici di handicap;
 - x) non chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i disabili, per i cani accompagnatori dei non vedenti e per gli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap;
 - y) non trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;
 - z) non apportare modifiche al tassametro e sottoporlo alla necessaria verifica quando richiesto.

Art. 37

Diritti per i conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno diritto a:

- a) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50 % dell'importo presunto o pattuito;
- b) rifiutare il trasporto di animali tranne i cani per i non vedenti;
- c) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
- d) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
- e) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza ovvero che sia in stato di evidente alterazione psicofisica;
- f) rifiutare la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
- g) richiedere all'utente che arreca danno al veicolo il risarcimento del danno.

Art. 38

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio di trasporto pubblico non di linea è fatto divieto di:

- a) imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti;
- d) pretendere, senza la preventiva intesa con il conducente, il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

Capo VIII -Vigilanza e sanzioni

Art. 39

Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è svolta dagli Uffici comunali competenti. La vigilanza più in generale, sull'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea, compete agli organi di polizia stradale individuati dal Codice della Strada.

Art. 40

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, le violazioni al presente regolamento sono punite con:

- a) sanzioni amministrative pecuniarie;
- b) sanzioni amministrative quali la sospensione, la sospensione cautelare dal servizio, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 41

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, delle disposizioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative, le violazioni alle norme di cui all'articolo 36 del presente regolamento, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria fino a £. 1.000.000 (pari a € 516,46).

2. Il Comune determina con propria ordinanza in via generale e per ciascuna fattispecie di violazione la somma che deve essere pagata dal trasgressore.

3. Il pronunciamento su eventuale ricorso del trasgressore e l'emissione dell'ordinanza ingiunzione competono al Sindaco, secondo le modalità stabilite dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. I proventi delle sanzioni spettano al Comune.

Art. 42

Sanzioni amministrative

1. I provvedimenti di cui ai successivi articoli 42, 43, 44 e 45 sono disposti dal Servizio Promozione e Sviluppo Attività Economiche e Lavoro, secondo la seguente procedura:

- a) entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, provvede alla contestazione all'interessato degli addebiti;
- b) entro 30 giorni dalla contestazione, l'interessato ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente;
- c) valutazione della documentazione e ascolto dell'interessato che ne abbia fatto richiesta ed assunzione, con apposito atto, delle conseguenti determinazioni;
- d) applicazione delle relative sanzioni amministrative se il fatto è fondato e provato, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, per i provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 43, 44 e 45;
- e) archiviazione del procedimento se non sono emersi elementi tali da doversi applicare sanzioni amministrative.

Art. 43

Sospensione della licenza e dell'autorizzazione

1. Oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la licenza o l'autorizzazione è sospesa dall'Amministrazione Comunale, per un periodo non inferiore a 3 giorni e non superiore a 3 mesi, nei seguenti casi:

- a) utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- b) prestazione del servizio taxi con tassametro manomesso o non azionato o di noleggio conducente con cronotachigrafo alterato o manomesso;
- c) comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di utenti o colleghi;
- d) sostituzione del veicolo senza darne comunicazione agli uffici competenti e/o senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di taxi o di noleggio con conducente;
- e) mancata presentazione al controllo del veicolo su richiesta dell'Amministrazione, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
- f) violazione delle norme di cui agli articoli dal 141 al 149 ed agli articoli 154, 169 - comma 2 - 186 e 187 del Codice della Strada, se i fatti sono di particolare gravità;
- g) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati;
- h) rifiuto della prestazione del servizio, salvo quanto previsto all'articolo 37 lettere c), d), e), f),

g).

2. Il periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione è proporzionato a seconda della maggiore o minore gravità della e/o dell'eventuale recidiva.

3. A seguito del provvedimento di sospensione, la licenza o l'autorizzazione deve essere depositata presso gli Uffici Comunali competenti.

4. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 44

Sospensione cautelare dal servizio

1. Qualora il titolare di licenza o di autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Ente autorizzante, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, può procedere alla sospensione cautelare dal servizio.

Art. 45

Revoca della licenza e dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
- b) il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
- c) sia stata cumulata la licenza di taxi con altra licenza ovvero con l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rilasciate da Comuni diversi;
- d) a seguito di 3 provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio, adottati ai sensi dell'articolo 42;
- e) quando venga meno il requisito dell'idoneità morale;

2. Il soggetto che sia incorso nella revoca della licenza o dell'autorizzazione non può ottenere una nuova licenza o autorizzazione se non sia trascorso un periodo di 5 anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 46

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21 o dal presente Regolamento per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto della licenza o dell'autorizzazione.

2. L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni, salvo casi di forza maggiore;
- b) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre mesi;
- c) mancata attivazione del servizio nei termini prescritti dall'articolo 17;
- d) quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere la licenza o l'autorizzazione, nei termini previsti dagli articoli 16 e 17 del presente Regolamento.

3. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento per l'adozione dei provvedimenti rispettivamente relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione del ruolo dei conducenti, qualora tale ruolo sia stato istituito. Analoga comunicazione viene inoltrata all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia Autonoma di Trento o, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese della Camera di Commercio I.A.A., ai fini dell'aggiornamento delle relative posizioni iscritte.

4. Il soggetto che sia incorso nella decadenza della licenza o dell'autorizzazione non può ottenere una nuova licenza o autorizzazione se non sia trascorso un periodo di 5 anni dalla data del provvedimento di decadenza.

Capo IX - Norme transitorie e finali

Art. 47

Disciplina transitoria in attesa dell'attivazione del ruolo previsto dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21

1. In attesa dell'istituzione del ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico non di linea fino a 9 posti, come previsto dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, l'iscrizione nel ruolo è sostituita dal concorso pubblico di cui all'articolo 9 o dalla prova di idoneità al servizio di cui agli articoli 16 e 18.

Art. 48

Norme transitorie

Le licenze e/o le autorizzazioni comunali già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valide a tutti gli effetti.

In ordine alla licenza taxi aggiuntiva prevista dall'art. 9 comma 3 del regolamento il relativo bando di concorso non potrà essere bandito prima dell'apertura al pubblico del cosiddetto "Polo Culturale" di Corso Bettini previa verifica delle reali esigenze e comunque non prima del 01 gennaio 2003.

Art. 49

Entrata in vigore del Regolamento e rinvio ad altre norme

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello precedente adottato con deliberazioni del Consiglio comunale 16 ottobre 1963 n. 193 e modificato con delibera n. 255 dd. 22 dicembre 1970.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le disposizioni del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, della legge 15 gennaio 1992 n. 21, del Decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, nonché delle altre disposizioni legislative e/o regolamentari in quanto applicabili.

Il presente Regolamento è stato:

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione di data 10 luglio 2001, n. 41;

Modificato in alcuni articoli con la soppressione integrale di altri, dalla Giunta provinciale con nota dd. 21.09.2001;

Entrato in vigore il 21.09.2001

Le modifiche e/o gli annullamenti introdotti dalla PAT sono evidenziate con carattere *corsivo*

Si precisa che l'articolo 28 è stato integrato ed inserito nel presente regolamento con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 di data 20.04.2011, entrata in vigore il 10.05.2011.